

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Decreto Dirigenziale n. 38 del 05/05/2025

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

ASTE
GIUDIZIARIE®

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

ASTE
GIUDIZIARIE®

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Oggetto dell'Atto:

ASTE
GIUDIZIARIE®

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DENOMINATA "TROPICAL", RICADENTE NEL COMUNE DI SERRARA FONTANA (NA), A SEGUITO DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' "...".

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



IL DIRIGENTE

**PREMESSO che**

con D.D. n. 196 del 20.6.2019 è stato approvato l'avviso pubblico per il rilascio/rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio delle aziende termali in possesso dell'autorizzazione sanitaria, nel rispetto delle linee guida approvate con D.G.R. n. 517 del 2.8.2018, come modificate dalle deliberazioni della G.R. della Campania n. 162/2019 e n. 241/2019;

la sig.ra , nella qualità di legale rappresentante della società “, con istanza acquisita il 18.11.2019 al PG/2019/0695296 chiedeva il rinnovo della concessione di acque termali (art. 4 L.R. n. 8/2008) denominata “Tropical”, ricadente nel comune di Serrara Fontana (NA);

con D.D. n. 79 del 14.2.2022 è stato approvato l'elenco dei soggetti cui attribuire le concessioni di coltivazione ai sensi dell'art. 12 delle linee guida approvate con D.G.R. n. 517/2018;

nel corso dello svolgimento dell'istruttoria di rinnovo la Regione Campania, con nota PG/2022/0278686 del 26.5.2022, chiedeva le integrazioni documentali necessarie a poter chiudere l'iter;

con pec acquisita al PG/2022/0394350 del 1.8.2022 il dott. Nobili comunicava alla U.O.D. 50.02.02 che, con sentenza n. 54/2022 del 27.5.2022, la sezione fallimentare del Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento (n. 53/2022) della società “”, poi denominata “”, nominando quale Giudice Delegato il dott. Francesco Paolo Feo e quale curatore lo stesso dott. Nobili;

con pec del 13.1.2023, acquisita al PG/2023/0020157, il dott. Nobili, assumendo l'indispensabilità della prosecuzione dell'attività imprenditoriale della società fallita, al fine di evitare che l'eventuale sua sospensione comportasse il sicuro azzeramento del valore dell'azienda, con gravi ripercussioni sul ceto creditorio - e ottenuto il parere favorevole dal Tribunale di Napoli in data 15.11.2022, presentava richiesta di prosecuzione dell'attività termale ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 8/2008 (allegando e sottoscrivendo il programma dei lavori previsti per il 2023), attraverso l'affidamento temporaneo a soggetti terzi aventi i requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento, nelle more della vendita in sede fallimentare dell'intera azienda o di parti di essa;

con D.D. n. 239 del 27.3.2023, pubblicato sul BURC n. 24 del 30.3.2023, il dott. Nobili, in qualità di curatore fallimentare della società “”, veniva quindi autorizzato, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 8/2008, alla prosecuzione della coltivazione della concessione di acque termali denominata “Tropical”, ricadente nel comune di Serrara Fontana (NA), su una superficie di estensione pari ad ha 01.26.00 al foglio di mappa 20 - Particelle 506, 833, 705, 244, 779, 507, 772, 493, 554, 553, 248



e 641, dal 31.3.2023 fino al 31.12.2023, con decorrenza dal primo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC, salvo rinnovo sulla base della rendicontazione da parte del curatore fallimentare dell'attività svolta nell'esercizio di competenza;

con nota acquisita al PG/2023/0617148 del 21.12.2023 il predetto curatore fallimentare chiedeva, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 8/2008, la proroga della prosecuzione dell'attività, al fine di poter adempiere e completare il programma di liquidazione approvato dal Tribunale di Napoli;

con D.D. n. 38 dell'8.5.2024, pubblicato sul BURC n. 37 del 13.5.2024, questa U.O.D. autorizzava il dott. Nobili, quale curatore del predetto fallimento, alla prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della L.R. n. 8/2008, stabilendo che la stessa, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, dovesse avere scadenza improrogabile alla data del 31.3.2025, termine oltre il quale ne sarebbe stata pronunciata la decadenza;

con nota pec del 3.6.2024 il dott. Nobili, rilevati diversi profili di criticità del citato D.D. n. 38, chiedeva a questa U.O.D.: 1) l'eliminazione a pagina 1 nel PRESO ATTO, del riferimento al periodo massimo di due anni *"in quanto non è applicabile in questo caso, poiché il Tribunale di Napoli ha autorizzato la richiesta della prosecuzione ai sensi dell'art. 12, comma 6 e che la procedura a tanto è stata autorizzata"*; 2) l'eliminazione dell'intero punto b) della parte dispositiva del decreto, poiché viene fatto riferimento al comma 5 dell'art. 12 della L.R. in questione, *"non coerente, poiché il Tribunale di Napoli ha autorizzato la richiesta della prosecuzione ai sensi dell'art. 12, comma 6 e che la procedura a tanto è stata autorizzata"*.

con ricorso al TAR Campania del 15/07/2024 (RG n. 3451/2024), la curatela fallimentare impugnava il D.D. n. 38 dell'8.5.2024 chiedendone l'annullamento - in quanto lesivo degli interessi del fallimento - per violazione di legge ed eccesso di potere articolato sotto diversi profili;

nelle more del procedimento giudiziario, con D.D. n. 71 del 22.7.2024, pubblicato sul BURC n. 53 del 29.7.2024, questa U.O.D. annullava e sostituiva il precedente D.D. n. 38 dell'8.5.2024 per erroneo riferimento normativo e intrinseca contraddittorietà nella parte in cui, pur autorizzando la prosecuzione della concessione ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della L.R. n. 8/2008, aveva richiamato in motivazione l'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo cit., pur nella sostanziale idoneità della previsione del siffatto termine biennale, utile a contemperare l'esigenza della curatela di disporre di un termine per procedere alla liquidazione degli asset, e soddisfare così la massa dei creditori, con il primario interesse pubblico a non vedere depauperato il bene patrimoniale indisponibile consistente nella risorsa termale;

con il medesimo decreto dirigenziale n. 71 del 22.7.2024 si autorizzava il dott. Nobili, nella sua qualità di curatore fallimentare della società ".,", alla prosecuzione, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. n. 8/2008, della coltivazione della concessione di acque termali, stabilendo, al fine di non pregiudicare l'interesse relativo alla soddisfazione del ceto creditorio ma ancor di più al fine di tutelare

l'interesse pubblico primario alla conservazione e al non depauperamento del bene facente parte del patrimonio indisponibile, che la prosecuzione della concessione sarebbe scaduta il 31.3.2025, con termine sino a dieci a giorni precedenti tale data per la presentazione, da parte della curatela fallimentare, della richiesta di un'ulteriore proroga, subordinata al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni, da comprovare debitamente:

a) l'affidamento provvisorio, anche attraverso lo strumento dell'affitto d'azienda, del complesso aziendale dell'impresa fallita a un operatore dotato di struttura economica e operativa idonea, in vista della liquidazione di quest'ultima, come rileva dalla proposta avanzata dalla curatela fallimentare in sede di istanza di autorizzazione alla prosecuzione della concessione ex art. 12, comma 6, L.R. 8/2008;

b) il ripristino della funzionalità del pozzo 3;

la curatela fallimentare impugnava anche il D.D. n. 71 del 22/07/2024, presentando ricorso per motivi aggiunti in data 21/10/2024 al TAR Campania, chiedendone l'annullamento per sviamento ed eccesso di potere. Il procedimento giudiziario (RG n. 3451/2024), avviato dal Fallimento e integrato con i suddetti motivi aggiunti, è tuttora pendente presso il TAR Campania;

con comunicazione pec del 17.3.2025 il dott. Nobili, nella riferita qualità di curatore fallimentare del Fallimento, reiterava la richiesta di prosecuzione della coltivazione della concessione denominata "Tropical", dando atto di aver sospeso le attività tese all'affidamento provvisorio del complesso aziendale dell'azienda fallita dopo l'inizio delle operazioni di vendita di giugno 2024, informando altresì la scrivente Amministrazione di aver lasciato il pozzo n. 3 nelle medesime condizioni in cui era stato consegnato alla procedura fallimentare;

con nota PG/2025/0146918 del 24/03/2025, in riscontro alla comunicazione pec ricevuta dal curatore fallimentare del 17.3.2025, la scrivente U.O.D., nel confutare i rilievi dedotti dal dott. Nobili, precisava che il rispetto delle condizioni richieste con il D.D. n. 71 del 22/07/2024 aveva come obiettivo principale quello di garantire la tutela del giacimento per preservarne la funzionalità, evitandone il depauperamento per mancato utilizzo, e per tale motivo era quindi anche funzionale a garantire gli interessi del ceto creditorio. Con la medesima nota veniva evidenziato che nel programma di attività previste per il 2025, presentato con nota acquisita al PG/2024/0505072 del 25.10.2024, la curatela fallimentare aveva specificato che in merito al pozzo n. 3 sarebbe stata eseguita la verifica della funzionalità attraverso l'esecuzione di una video ispezione. Già in passato, con nota PG/2023/0586926 del 4.12.2023 il programma dei lavori presentati per il 2024 prevedeva la "verifica pozzo 3 franato per il ripristino della funzionalità". Ad oggi, nessun intervento manutentivo è stato effettuato sul pozzo n. 3, risultante franato ed inutilizzabile, contrariamente all'impegno in tal senso assunto dalla curatela fallimentare;

PRESO ATTO che

il Tribunale Fallimentare di Napoli, all'udienza del 15.11.2022, ha autorizzato la curatela fallimentare a interloquire con la Regione Campania ai fini del rinnovo della concessione. Tanto ha disposto a seguito di quanto rappresentato dallo stesso curatore, con la finalità di "[...] nelle more della vendita dell'azienda, ricercare un operatore dotato di struttura economica ed operativa idonea a cui affidare, con lo strumento giuridico che potrebbe essere quello dell'affitto d'azienda, la gestione dell'attività aziendale, in vista della liquidazione di quest'ultima. Un eventuale affidamento dell'attività imprenditoriale a terzi nelle more della liquidazione fallimentare dell'azienda risulterebbe del tutto indispensabile perché consentirebbe di salvaguardare i valori aziendali che, in caso di inattività, andrebbero irrimediabilmente persi per mancanza della necessaria, onerosa, manutenzione delle strutture che verrebbero pertanto gravate della naturale obsolescenza e disfunzionalità per l'attività da svolgere";

la necessità di procedere a un fitto di ramo d'azienda per la prosecuzione dell'attività è stata altresì ribadita dallo stesso curatore fallimentare, che con nota pec del 21.3.2023 affermava che "La locazione dell'azienda o del ramo, per la sola stagione termale 2023, in questo caso è la soluzione ideale, già di fatto avallata dal Giudice, come da Suo provvedimento del 15 novembre 2022";

con pec del 1.6.2024 il curatore fallimentare informava la scrivente Amministrazione di aver ottenuto il nulla osta del Tribunale Fallimentare alla prosecuzione del programma di liquidazione del complesso aziendale, con la nomina del notaio per la redazione della relazione ipocatastale ultranovennale e del professionista delegato per le operazioni di vendita;

con nota pec del 10.7.2024, il curatore fallimentare informava la scrivente U.O.D. di aver ricevuto dalla ASL Napoli 2 Nord di Frattamaggiore nota prot. 0029133/u del 2.7.2024, con la quale si dava atto che la struttura fallita non ha sottoscritto i contratti ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 con l'ASL Napoli 2 Nord, necessari per rendere prestazioni con spesa a carico del S.S.N. sin dal 2018;

con la medesima nota l'ASL Napoli 2 Nord rilevava che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 27.5.2024 dal Dipartimento di Prevenzione della stessa ASL, la "struttura risultava chiusa da tempo, senza personale e non operativa", sottolineando che tale circostanza è causa di risoluzione del rapporto di accreditamento con il S.S.R. ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L.R. n. 15/2002, e non permette la sottoscrizione di contratti con il S.S.N.;

CONSIDERATO che

dalla citata nota prot. 0029133/u del 2.7.2024 dell'ASL Napoli 2 Nord si evince l'assenza di attività di emungimento per l'anno 2023 e 2024 e l'inutilizzo totale della struttura, risultante chiusa e senza personale;

da quanto sopra risulta in maniera inequivocabile:

- il mancato adempimento di quanto autorizzato dal Giudice Delegato, e comunicato dalla stessa curatela, in merito alla necessità di procedere a un fitto di ramo d'azienda per la prosecuzione dell'attività, nelle more del completamento delle procedure di liquidazione previste dal fallimento, ragione questa in base alla quale la scrivente Amministrazione ha concesso l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, L.R. n. 8/2008 anziché dichiarare la decadenza della concessione previa sospensione della sua efficacia;
- la mancata esecuzione del programma di attività finalizzate alla tutela e valorizzazione del bene demaniale attraverso la sua utilizzazione;
- il depauperamento del bene patrimoniale indisponibile a causa non solo della sua mancata utilizzazione, ma persino della mancata adozione delle inderogabili misure di ripristino dell'integrità del bene stesso, non risultando compiuta alcuna attività tesa al ripristino del pozzo 3 in violazione dei programmi dei lavori trasmessi dalla curatela alla scrivente Amministrazione. A ulteriore riprova di ciò, nell'Avviso di vendita a firma della dott.ssa Bifulco, trasmesso dalla curatela, fanno parte della consistenza immobiliare del complesso non tre, bensì due pozzi;

CONSIDERATO ALTRESÌ che

dalla lettura della L.R. n. 8/2008 e del Regolamento regionale n. 10/2010 emerge che l'interesse pubblico primario preso in considerazione dal legislatore regionale è quello della tutela, in termini di conservazione e migliore sfruttamento, della risorsa patrimoniale indisponibile;

proprio in funzione della primaria esigenza di salvaguardare la risorsa idrotermale questa U.O.D., in linea con le richieste della curatela di utilizzare l'impianto, aveva autorizzato quest'ultima, con D.D. n. 239 del 27.3.2023, alla prosecuzione della coltivazione della concessione fino al 31.12.2023, salvo rinnovo sulla base della rendicontazione dell'attività svolta nell'esercizio di competenza;

tale rinnovo era stato concesso, con prescrizioni, sino alla data del 31/03/2025 con D.D. n. 38 dell'08/05/2024, successivamente annullato e sostituito dal D.D. n. 71 del 22.7.2024, che ne ha confermato il termine ultimo al 31/03/2025 previo affidamento provvisorio, anche attraverso lo strumento dell'affitto d'azienda, del complesso aziendale dell'impresa fallita a un operatore dotato di struttura economica e operativa idonea, in vista della liquidazione di quest'ultima, come rilevato dalla proposta avanzata dalla curatela fallimentare in sede di istanza di autorizzazione alla prosecuzione della concessione ex art. 12, comma 6, L.R. n. 8/2008 e previo ripristino della funzionalità del pozzo 3;

la fattispecie del fallimento del concessionario è disciplinata dall'art. 12 della L.R. n. 8/2008. In particolare, il comma 6 dispone che "La sospensione non è pronunciata nel caso di prosecuzione dell'attività, previa autorizzazione regionale su apposita istanza, da parte della curatela fallimentare che utilizzi il complesso aziendale dell'imprenditore fallito". In tale circostanza, infatti, la curatela fallimentare che utilizzi il complesso

aziendale deve fare istanza all'amministrazione per essere autorizzata alla prosecuzione dell'attività, allegando uno specifico programma di lavoro nel quale siano esplicitate le attività che intende porre in essere per il prosieguo dell'attività, indicando le opere e le attività eseguite e da eseguire per una corretta e razionale utilizzazione del giacimento, con una descrizione dettagliata dei tempi di attuazione;

il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività emesso dall'amministrazione è comunque dotato di contenuto discrezionale, nel senso che l'amministrazione, nel rilasciare l'autorizzazione in disamina, procede in ogni caso alla valutazione dell'interesse pubblico sotteso che, come sopra menzionato, è riferito primariamente alla gestione della risorsa demaniale e alla salvaguardia della sua proficua utilizzazione;

pertanto, in caso di fallimento del concessionario, se da un lato vengono in rilievo esigenze di tutela della *par condicio creditorum*, intesa quale principio sancito dall'art. 2741 c.c. di eguale partecipazione dei creditori all'esecuzione sui beni del debitore, dall'altro non può recedere il predetto potere pubblico finalizzato alla gestione della risorsa e alla salvaguardia della sua proficua utilizzazione;

PRESO ALTRESI' ATTO

dell'art. 12, comma 6, della L.R. n. 8/2008 che stabilisce espressamente: *"La sospensione non è pronunciata nel caso di prosecuzione dell'attività, previa autorizzazione regionale su apposita istanza, da parte della curatela fallimentare che utilizzi il complesso aziendale dell'imprenditore fallito"*;

che la curatela fallimentare non ha dato seguito alla prosecuzione dell'attività dell'impresa fallita, in quanto:

- non ha proceduto all'affitto del ramo d'azienda, condizione sulla base della quale questa U.O.D. aveva concesso l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, L.R. n. 8/2008, invece di procedere con la dichiarazione di decadenza della concessione previa sospensione;
- non ha eseguito il programma di attività finalizzate alla tutela e valorizzazione del bene demaniale;
- ha causato il depauperamento del bene patrimoniale indisponibile sia per mancata utilizzazione sia per omessa adozione delle necessarie misure di ripristino del pozzo 3, in violazione dei programmi dei lavori presentati, come appare evidente dalla stessa comunicazione della curatela, acquisita alla pec di questa U.O.D. il 17.3.2025;

RITENUTO

di dover pertanto dichiarare la decadenza della concessione denominata "Tropical", ricadente nel comune di Serrara Fontana (NA), su una superficie di estensione pari ad ha 01.26.00 al foglio di mappa 20 - Particelle 506, 833, 705, 244, 779, 507, 772, 493, 554, 553, 248 e 641 a seguito del fallimento della società " , Fallimento

n. 53/2022, dichiarato con sentenza n. 54 del 27.5.2022 dal Tribunale di Napoli - Sezione fallimentare, in ragione della mancata prosecuzione da parte della curatela fallimentare dell'attività aziendale dell'impresa fallita come richiesto dal comma 6 dell'art. 12 della L.R. n. 8/2008, nonché del mancato adempimento delle attività di cui al programma dei lavori per l'anno 2024, come espressamente richiesto con D.D. n. 71 del 22.7.2024 in merito al ripristino della funzionalità del pozzo n. 3, del mancato adempimento delle altre attività richieste in tale ultimo decreto, e altresì del mancato adempimento delle medesime attività riproposte con il programma dei lavori per l'anno 2025 presentato in data 25.10.2024;

di dover disporre le seguenti opere necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento, da effettuarsi in accordo con gli Uffici regionali competenti: i tre pozzi di emungimento devono essere messi in condizioni di sicurezza, con il distacco della rete di adduzione e la rimozione della pompa di emungimento, ponendo a chiusura degli stessi una copertura in ferro e sigillata;

di dover affidare, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Regolamento regionale n. 10/2010, i pozzi e tutte le relative pertinenze in custodia al curatore fallimentare dott. Luciano Antonio Nobili;

RILEVATO che

con D.G.R. n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;

in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della U.O.D. “Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici” della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive” sono confluite nella U.O.D. 50.02.02 denominata “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori” della medesima Direzione Generale;

con la D.G.R. n. 466 del 27.7.2023, è stato conferito al dott. Riccardo Roccasalva l'incarico di responsabile della U.O.D. 50 02 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

PRESO ATTO che

il responsabile del Procedimento ed il Dirigente della UOD 50.02.02 ha reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi;

VISTO

il R.D. n. 1443/1927;
la legge n. 241/1990;
la L.R. n. 8/2008;
il Regolamento regionale n. 10/2010;
la L.R. n. 22/2016.



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50.02.02 e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo - Tutela dei consumatori" mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

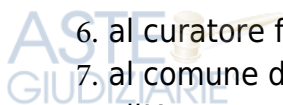


DECRETA



Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di dichiarare la decadenza** della concessione denominata "Tropical ", ricadente nel comune di Serrara Fontana (NA), su una superficie di estensione pari ad ha 01.26.00 al foglio di mappa 20 - Particelle 506, 833, 705, 244, 779, 507, 772, 493, 554, 553, 248 e 641 a seguito del fallimento della società "." con sede in , Fallimento n. 53/2022 dichiarato con sentenza n. 54 del 27.5.2022 dal Tribunale di Napoli - Sezione fallimentare, in ragione della mancata prosecuzione da parte della curatela fallimentare dell'attività aziendale dell'impresa fallita come richiesto dal comma 6 dell'art. 12 della L.R. n. 8/2008, nonché del mancato adempimento delle attività di cui al programma dei lavori per l'anno 2024, come espressamente richiesto con D.D. n. 71 del 22.7.2024 in merito al ripristino della funzionalità del pozzo n. 3, del mancato adempimento delle altre attività richieste in tale ultimo decreto e altresì del mancato adempimento delle medesime attività riproposte con il programma dei lavori per l'anno 2025 presentato in data 25.10.2024;
2. **di disporre** le seguenti opere necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento, da effettuarsi in accordo con gli Uffici regionali competenti: i tre pozzi di emungimento devono essere messi in condizioni di sicurezza con il distacco della rete di adduzione e la rimozione della pompa di emungimento, ponendo a chiusura degli stessi una copertura in ferro e sigillata;
3. **di affidare**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Regolamento regionale n. 10/2010, i pozzi e tutte le relative pertinenze in custodia al curatore fallimentare dott. Luciano Antonio Nobili;
4. **di specificare** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. **di trasmettere** il presente decreto in forma telematica, per notifica nonché per conoscenza e competenza:
6. al curatore fallimentare dott. Luciano Antonio Nobili;
7. al comune di Serrara Fontana (NA);
8. all'Assessore alle Attività Produttive e Sviluppo economico;
9. alla Segreteria di Giunta;
10. al BURC;



- all'ASL di Napoli 2 Nord - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Riccardo Roccasalva